Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO AMBIENTE

ORDINANZA N 9 DEL 12/08/2024

Oggetto:	PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ADULTICIDI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;
Rilevato che di recente nel territorio regionale e della provincia di Reggio Emilia sono stati accertati casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara Culex pipiens (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;
Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 12/08/2024. 0866042.U del 12/08/2024 ad oggetto "Nuove indicazioni a seguito dell'intensa circolazione del virus West Nile nel territorio regionale" acquisita agli atti Comunali con PG n. 9752 del 12/08/2024;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia acquisita agli atti comunali con PG n. 9762 del 12/07/2024;

Considerato che nel Comune di Bibbiano è vigente l'ordinanza sindacale n. 07 del 12/05/2023 **"Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp.).",** i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato che nel Comune di Bibbiano è vigente l'ordinanza sindacale n. 06 del 15/07/2024 **"Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie da Virus West Nile trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara Culex"**, i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico;

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare Culex pipiens;

Rilevato che la malattia neuroinvasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti adulticidi per la lotta alla zanzara Culex negli spazi verdi circostanti ospedali, strutture socio-assistenziali e luoghi di aggregazione delle persone anziane con efficacia dalla data di pubblicazione al 30 settembre p.v., riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare specificatamente indicate dall'AUSL di Reggio Emilia nella nota del 12/07/2024 sopra richiamata;
Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore fino al 30 settembre p.v. ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Visti:
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone

anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi adulticidi contro le zanzare con cadenza **settimanale fino al 30 settembre 2024**, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibili al link:

https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici

- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- affiggere nell'area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l'ora del trattamento e consentirne il riutilizzo non prima che siano trascorse 24 ore dall'esecuzione dell'intervento;

AVVERTE

- che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge (con facoltà di eseguire gli interventi necessari in danno del soggetto inadempiente) e con applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, fatte salve le specifiche sanzioni previste per legge e/o per Regolamenti;
- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'AUSL di Reggio Emilia nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede in cui sono stati eseguiti i trattamenti a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 30 settembre 2024, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento: - potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ovvero - potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Il Sindaco
MARAZZI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.